DA n. 757/2025

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per la Pianificazione Strategica

L'ASSESSORE

INTEGRAZIONE AGGREGATI DI SPESA PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATO
anno 2023

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto il D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n.17;
Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
Visto l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: *"A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni"*;
Vista la Delibera di Giunta n. 204 del 28/05/2020 recante *"Articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni. Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale"*;
Visto il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n.9 – Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 *"Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3"*;
Visto il DA n.496 del 13 marzo 2013 e s.m.i. concernente i controlli analitici delle cartelle cliniche;
Visto il Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012, pubblicato sulla GURI n. 23 del 28.01.2013, che fissa la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale";
Visto il DA n. 923/2013 del 14 maggio 2013 con il quale sono state adottate, a far data dal 1° giugno 2013, le tariffe di cui al citato D.M. 18 ottobre 2012, per le prestazioni di assistenza ospedaliera;
Visto il DA n. 924/2013 del 14 maggio 2013 con il quale sono state adottate, a far data dal 1° giugno 2013, le tariffe di cui al citato D.M. 18 ottobre 2012, per le prestazioni di assistenza ambulatoriale;
Visto il DA n. 954/2013 del 17 maggio 2013 ed il successivo DA n.2533 del 31 dicembre 2013 (GURS 17 gennaio 2014) con il quale sono stati rideterminati, a far data dal 1° giugno 2014, i criteri di abbattimento dei DRG a rischio di inappropriatezza e le tariffe per le prestazioni erogate in regime di Day-Service;

Visto il comma 3, dell'articolo 6 del Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n.210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (mille proroghe) convertito, con modificazioni, in Legge 25 febbraio 2016, n.21, pubblicato sulla GURI n. 47 del 26.02.2016 che proroga al 31/12/2016 le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera;

Visto il successivo art.1, comma 420, della Legge 27/12/2017, n.205 che proroga "*le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale …omissis, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica …omissis, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018",* ad oggi vigente;

Visto il comma 280 dell'articolo 1 della Legge 30/12/2021, n. 234 che recita: *"Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti all'appropriatezza e al sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe massime, come aggiornate con il decreto di cui al primo periodo, costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo";*

Visto il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 *"Adeguamento della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n.70" e s.m.i.*;

Visto il D.A. n. 657 del 27 luglio 2022 con il quale sono state aggiornate e rimodulate le tabelle di ripartizione dei limiti di spesa per l'attuazione delle modalità organizzative dedicate alle attività di recupero delle Liste di Attesa di cui al DA n.334 del 27 aprile 2022;

Visto il DA n. 704 del 4 agosto 2022 con il quale sono stati determinati gli aggregati di spesa regionale e provinciale per l'assistenza ospedaliera da privato per gli anni 2022 e 2023;

Visto il successivo DA n.873 del 26 settembre 2022 con il quale è stato sostituito lo schema di contratto di cui all'art.11 del DA n.704 del 4 agosto 2022;

Visto l'articolo 1 del DA n.1367 del 14 dicembre 2023 con il quale è stato attribuito alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'anno 2023 un aggregato aggiuntivo per le Case di Cura finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa, di cui all'art.4, comma 9-octies, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in deroga al d.l. 95/12 e s.m.i.;

Visto, altresì, l'articolo 2 del DA n.1367 del 14 dicembre 2023 che, esclusivamente per l'annualità 2023, modifica la distribuzione delle economie alle Case di Cura come segue: *"Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito dell'aggregato di spesa provinciale destinato all'attività ordinaria di ricovero, devono essere ridistribuite prioritariamente alle strutture della medesima provincia che hanno erogato prestazioni per un importo superiore rispetto al budget assegnato e successivamente redistribuite in ambito regionale, nella misura di euro 1.500.000,00 per garantire la copertura della produzione che sarà resa dalle strutture delle aree di Palermo, Trapani, e Messina per prestazioni di area ortopedica effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2023; le economie residue in ambito regionale saranno riconosciute a tutte le strutture private in proporzione alle prestazioni erogate in misura superiore rispetto al budget assegnato, senza che questo influenzi o determini automatismi nella determinazione dei budget per l'anno successivo".*

Vista la nota prot.n.24966 del 23/05/2024 con la quale questo Dipartimento ha chiesto alle Aziende Sanitarie Provinciali, nel cui territorio sono ubicate Case di Cura, di comunicare le eventuali economie realizzatesi sull'aggregato 2023 dell'ospedalità privata, per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 4 del DA n.704 del 4/8/2022;

Preso Atto dai riscontri pervenuti dalle Aziende Sanitarie ed in particolare la nota prot.n. 89285 del 4/6/2024 dell'ASP di Agrigento, integrata dalla mail del 18 giugno 2024, con la quale la stessa comunica che sull'aggregato distribuito con il DA n.704/2022 per l'anno 2023 ha realizzato una economia complessiva di euro 2.691.803,02 arrotondata ad euro 2.690.000,00;

Visto il DA n.696 del 27 giugno 2024 con il quale, per le finalità previste all'art.4 del DA n.704 del 4 agosto 2022 e dall'art.2 del DA n.1367 del 14 dicembre 2023, sono state redistribuite le economie non consumate dalla provincia di Agrigento per l'anno 2023 alle altre provincie;

Visto l'art.6 del DA n.704 del 4/8/2022 che, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità, avvalendosi della deroga ai limiti di spesa concessa per l'alta specialità dall'articolo 1, comma 574, lett. b) della Legge n.208/2015, ha previsto, per l'anno 2023, un aggregato regionale aggiuntivo, in deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., pari ad euro **37.000.000,00** per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, fermo restando il raggiungimento dell'equilibrio economico del Sistema sanitario regionale nell'anno di riferimento, che saranno riconosciute in proporzione alla maggiore produzione realizzata (residenti e non residenti) da ciascuna struttura rispetto al budget assegnato, secondo il seguente schema di abbattimento tariffario:

1) Per le strutture che avranno realizzato una produzione di alta complessità superiore all'80% della corrispondente produzione 2021 si applicheranno i seguenti abbattimenti tariffari:
 - fino al 10% di extra budget, nessun abbattimento;
 - dal 10% e fino 15% di extra budget, abbattimento del 20%;
 - oltre il 15% di extra budget nessuna remunerazione.
2) Per tutte le altre strutture si applicheranno i seguenti abbattimenti tariffari:
 - fino al 10% di extra budget, abbattimento del 10%;
 - dal 10% e fino 15% di extra budget, abbattimento del 30%;
 - oltre il 15% di extra budget nessuna remunerazione.

Qualora, a seguito dell'applicazione dei precedenti punti 1) e 2), dovessero residuare somme non distribuite nell'ambito dell'aggregato regionale aggiuntivo, come sopra quantificato, le stesse dovranno essere impiegate per la remunerazione delle prestazioni eventualmente erogate in extra produzione oltre la soglia del 15%.

Laddove la produzione di alta complessità nel suo complesso non dovesse raggiungere, rispettivamente euro 185.000.000,00 nell'anno 2022 ed euro 197.000.000,00 nell'anno 2023 le risorse individuate per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera saranno conseguentemente ridotte.

Preso Atto che la produzione di alta complessità erogata nell'anno 2023 è stata nel suo complesso pari ad euro 189.568.582,00, come risulta dai dati estratti dal portale *rssalute.it* e, conseguentemente, le risorse individuate per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, pari ad euro 37.000.000,00 per l'anno 2023, devono essere proporzionalmente ridotte;

Ravvisato, pertanto, che le risorse da destinare per la produzione di alta complessità per l'anno 2023 ascendono ad euro 35.604.251,00 arrotondata ad euro **35.600.000,00**;

Preso Atto che con nota di questo Dipartimento prot.n.33064 del 12/07/2024 è stato chiesto alle Aziende Sanitarie Provinciali, in cui nel proprio territorio sono ubicate le Case di Cura, di comunicare la produzione complessivamente ancora non riconosciuta prodotta in extra budget 2023 per singola struttura, dopo la distribuzione delle economie realizzate in ambito provinciale, nonché la distribuzione delle economie riconosciute in ambito regionale e le decurtazioni operate a seguito dei controlli sanitari;

Preso Atto dei riscontri pervenuti dalle singole ASP dalle quali si evince che la produzione ancora non riconosciuta alle Case di Cura è pari a complessivi euro 55.671.342,86;

Ravvisato, dallo sviluppo dei criteri indicati all'art.6 del DA n.704 del 4/8/2022, di poter riconoscere sulla base della maggiore produzione di prestazioni ancora non riconosciute ed erogate nell'anno 2023 la quota di euro **35.600.000,00** secondo la seguente distribuzione:

AZIENDA	***distribuzione***
ASP DI CALTANISSETTA	*1.696.131,00*
ASP DI CATANIA	*11.723.860,00*
ASP DI MESSINA	*7.431.323,00*
ASP DI PALERMO	*8.388.592,00*
ASP DI RAGUSA	*887.125,00*
ASP DI SIRACUSA	*3.716.495,00*
ASP DI TRAPANI	*1.756.474,00*
TOTALE	***35.600.000,00***

Visto l'art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:

Art. 1 – È ripartito per l'anno 2023 l'aggregato regionale aggiuntivo di euro **35.600.000,00**, per le finalità previste all'art.6 del DA n.704/2022, alle Aziende Sanitarie indicate nella tabella e per gli importi a fianco di ciascuna indicate:

AZIENDA	***distribuzione***
ASP DI CALTANISSETTA	*1.696.131,00*
ASP DI CATANIA	*11.723.860,00*
ASP DI MESSINA	*7.431.323,00*
ASP DI PALERMO	*8.388.592,00*
ASP DI RAGUSA	*887.125,00*
ASP DI SIRACUSA	*3.716.495,00*
ASP DI TRAPANI	*1.756.474,00*
TOTALE	***35.600.000,00***

Art. 2 - Le Aziende Sanitarie Provinciali, ai fini della stipula dei contratti aggiuntivi con le Case di Cura relativi all'anno 2023 utilizzeranno lo schema di contratto di cui all'allegato "A" del DA n.873 del 26/09/2022.

Art. 3 – Gli oneri che scaturiscono del presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse disponibili di fondo sanitario regionale.

Art. 4 - Il presente decreto sarà notificato alle Aziende Sanitarie Provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di ricovero.

Il presente provvedimento al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 18/07/2025

L'Assessore
Dott.ssa Daniela Faraoni

DANIELA
FARAONI
REGIONE
SICILIANA
18.07.2025
14:39:55
GMT+02:00